

# **RACCOMANDAZIONE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE**

## **ATTIVITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

**Raccomandazione n.R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare  
Adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998 al 616° incontro dei Delegati dei Ministri  
(traduzione non ufficiale)**

1. Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa.
2. Visto il numero crescente di dispute familiari, specialmente quelle derivanti da separazioni o divorzi, e rimarcando le conseguenze pregiudizievoli del conflitto per le famiglie e l'elevato costo per gli Stati in termini sociali ed economici;
3. Considerando il bisogno di garantire la tutela dell'interesse superiore del fanciullo e del suo benessere, così come previsto dagli strumenti internazionali, specialmente tenendo presente i problemi che pongono la separazione e il divorzio in relazione alla custodia e al diritto di visita;
4. Avendo riguardo dello sviluppo di modalità tendenti a risolvere le dispute in maniera consensuale e vista la necessità di ridurre i conflitti nell'interesse di tutti i membri della famiglia;
5. Riconoscendo le caratteristiche peculiari delle dispute familiari, ossia:
  - il fatto che le dispute familiari coinvolgono persone che, per definizione, avranno rapporti interdipendenti e continui;
  - il fatto che le dispute familiari nascono in un contesto di emozioni dolorose e le incrementano;
  - il fatto che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia, specialmente sui bambini;
6. Facendo riferimento alla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Bambini ed in particolare all'articolo 13 di questa Convenzione che tratta della mediazione o altre misure atte a risolvere le dispute che riguardino i bambini;
7. Tenendo conto dei risultati dello studio sull'uso della mediazione e delle e in questo ambito in diversi paesi, i quali mostrano che l'utilizzazione mediazione familiare ha delle potenzialità al fine di:
  - migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia; ridurre il conflitto fra le parti in disputa;
  - creare degli accordi amichevoli;
  - continuità ai contatti personali fra genitori e bambini;
  - abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti e per gli Stati;
  - ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto;
8. Enfatizzando la crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari e i problemi molto particolari che si associano al fenomeno in questione;
9. Alla luce del fatto che vari Stati stanno prendendo in considerazione l'introduzione della mediazione familiare;
10. Convinto della necessità di incrementare l'utilizzo della mediazione familiare, metodo nell'ambito del quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutrale, aiuta le parti a negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto, e a raggiungere un accordo comune;
11. Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- di introdurre o promuovere la mediazione familiare, o, dove necessario, potenziare l'opera di mediazione familiare esistente;
- di adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo all'applicazione dei seguenti principi per la promozione e per l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari.

## **PRINCIPI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE**

### **I. Area d'azione della mediazione**

**a.** La mediazione familiare può essere applicata a tutte le dispute fra membri di una stessa famiglia, imparentati sia per legame di sangue che per matrimonio, e per coloro che vivono o hanno vissuto in rapporti familiari così come definiti dalla legislazione nazionale.

**b.** In ogni caso gli Stati sono liberi di determinare le controversie e i casi specifici ai quali la mediazione familiare può essere applicata.

### **II. Organizzazione del servizio di mediazione**

**a.** La mediazione non dovrebbe essere in linea di principio obbligatoria.

**b.** Gli Stati sono liberi di organizzare e erogare il servizio della mediazione come loro sembra opportuno, sia attraverso il settore pubblico che tramite quello privato.

**c.** Prescindendo dalle modalità di erogazione e organizzazione della mediazione, gli Stati dovrebbero provvedere a che vi siano meccanismi appropriati al fine di assicurare l'esistenza di:

- procedure di selezione, formazione e qualificazione dei mediatori,
- standard che devono essere raggiunti e mantenuti dai mediatori.

**III. Metodi di mediazione** Gli Stati dovrebbero garantire meccanismi appropriati che consentano di gestire i metodi di mediazione secondo i seguenti principi:

- il mediatore è imparziale fra le parti;
- il mediatore è neutrale nei riguardi del risultato del processo di mediazione;
- il mediatore rispetta le opinioni delle parti e difende la parità delle posizioni nell'ambito della trattativa;
- il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione alle parti;
- la mediazione familiare dovrebbe avvenire in condizione che garantiscano la privacy;
- le discussioni che hanno luogo nell'ambito della mediazione sono a carattere confidenziale e non possono essere utilizzate successivamente, salvo in caso d'accordo tra le parti o nei casi previsti dalla legge nazionale;
- il mediatore dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale o altre forme di consulenza quale mezzo per la risoluzione dei problemi matrimoniali o familiari;
- il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione al benessere e all'interesse superiore dei bambini, dovrebbe incoraggiare i genitori a concentrarsi sulle esigenze dei bambini e dovrebbe ricordare loro la prioritaria responsabilità rispetto al benessere dei loro figli e la necessità di informarli e consultarli;
- il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione rispetto alla possibilità che vi siano stati, o che possano verificarsi in futuro, episodi di violenza fra le parti e gli effetti che ciò può avere sulle posizioni delle parti nell'ambito della trattativa, e dovrebbe valutare se, in presenza di tali circostanze, la mediazione sia opportuna.

- il mediatore può fornire informazioni di carattere legale ma non può prestare consulenza legale. Dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di consultare un legale o altro professionista che abbia competenza in materia.

**IV. Il valore giuridico dell'accordo raggiunto tramite mediazione** Gli Stati dovrebbero facilitare la ratifica dell'autorità giudiziaria o di altra autorità competente di accordi mediati qualora le parti ne facciano richiesta e dovrebbero prevedere meccanismi atti a rafforzare tali accordi secondo la legge nazionale.

**V. Il rapporto tra la mediazione e i procedimenti legali di fronte all' autorità giudiziaria o ad altra autorità competente**

**a.** Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della mediazione e la possibilità che essa possa aver luogo prima, durante o dopo i procedimenti legali;

**b.** Gli Stati dovrebbero istituire meccanismi con lo scopo di: \* consentire di interrompere procedimenti legali affinché la mediazione possa aver luogo;

- garantire che in tali casi l'autorità giudiziaria o altra autorità competente mantenga il potere di prendere decisioni urgenti al fine di proteggere le parti o i loro figli, o la loro proprietà; \*
- informare l'autorità giudiziaria o altra autorità competente se le parti continuino o meno la mediazione e se sia stato raggiunto un accordo.

**VI. Promozione e accesso alla mediazione**

**a.** Gli Stati dovrebbero promuovere lo sviluppo della mediazione familiare, in particolare tramite programmi informativi destinati al pubblico al fine di consentire una migliore comprensione di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute.

**b.** Gli Stati sono liberi di stabilire dei meccanismi in casi particolari per fornire informazioni inerenti la mediazione quale metodo alternativo per risolvere le dispute familiari (ad esempio obbligando le parti all'incontro con un mediatore) e tramite ciò mettere le parti in condizioni di valutare se sia possibile e opportuno mediare le questioni in disputa.

**c.** Gli Stati dovrebbero anche impegnarsi ad adottare le misure necessarie al fine di permettere l'accesso alla mediazione familiare, inclusa la mediazione internazionale, per contribuire allo sviluppo di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute familiari.

**VII. Altri strumenti di risoluzione dei conflitti** Gli Stati possono valutare se sia opportuno applicare, in modo appropriato, i principi per la mediazione contenuti in questa Raccomandazione anche agli altri strumenti per la risoluzione delle dispute.

**VIII. Questioni di carattere internazionale**

**a.** Gli Stati dovrebbero considerare la possibilità di istituire meccanismi per l'utilizzo della mediazione, quando opportuno, nei casi che presentino elementi di carattere internazionale, specialmente nelle questioni relative a bambini, e in particolare quelle riguardanti la custodia e il diritto di visita quando i genitori vivono o prevedono di vivere in Stati differenti.

**b.** La mediazione internazionale dovrebbe essere considerata quale metodo appropriato al fine di consentire ai genitori di stabilire e rivedere i termini della custodia e del diritto di visita, o per risolvere dispute che sorgano in conseguenza di decisioni prese in relazione a tali questioni. Comunque, in presenza di allontanamento illegale o nel caso in cui un genitore trattenga illegalmente il bambino presso di sé, la mediazione internazionale non dovrebbe essere utilizzata se ciò può ritardare il pronto rientro del bambino.

**c.** Tutti i principi sopra delineati sono applicabili alla mediazione internazionale.

**d.** Gli Stati dovrebbero, nel limite del possibile, promuovere la cooperazione fra i servizi esistenti che si occupano della mediazione familiare in vista di facilitare l'uso della mediazione internazionale.

**e.** Tenendo in considerazione la particolare natura della mediazione internazionale, dovrebbe essere previsto che i mediatori internazionali si sottopongano ad una formazione specifica.